



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 119

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: nota al Ministro della Salute concernente “richiesta di intervento riguardo art. 4, comma 3, L. 409/85 - Incompatibilità iscrizione Albo odontoiatri per doppi laureati iscritti ad altro albo professionale”.

Cari Presidenti,

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota inerente alla fattispecie indicata in oggetto (prot. n. 11013/2022).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli



FILIPPO ANELLI
01.06.2022 11:24:00
GMT+00:00

All. n. 1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

On. Roberto Speranza

Ministro della salute

dgrups@postacert.sanita.it

Oggetto: richiesta di intervento riguardo art. 4, comma 3, L. 409/85 - Incompatibilità iscrizione Albo odontoiatri per doppi laureati iscritti ad altro albo professionale.

Illustre Ministro,

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Ente pubblico non economico nazionale, che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale, al precipuo fine di trattare e quindi chiarire alcuni aspetti che presentano evidenti elementi di criticità, concernenti la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia anche laureati in odontoiatria e protesi dentaria di iscriversi a entrambi gli Albi professionali, rileva quanto segue.

In prima analisi, occorre evidenziare che **l'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3**, prevede che "1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.

2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

3. Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;

c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine...".

Tuttavia, l'art. 4, comma 3, della Legge n. 409/85, (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee) prevede che l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri è incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale.

Dunque, dal tenore letterale della norma in esame si evince che per l'esercizio della professione di Medico Chirurgo e di Odontoiatra è obbligatorio, oltre ad

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

essere in possesso della Laurea e della Abilitazione, anche l'iscrizione all'Albo professionale. La mancata iscrizione all'Albo comporta infatti il configurarsi della fattispecie dell'esercizio abusivo di una Professione ex art. 348 c.p..

Si rileva inoltre, che **l'unica deroga all'art. 4, comma 3, della Legge n. 409/85, è rappresentata dal dettato di cui all'art. 20, comma 1, della predetta legge** il quale dispone che: **“Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 4, terzo comma: a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980; b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3; b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994”**.

È d'uopo sottolineare che la **legge n. 409/85 costituisce norma di recepimento della disciplina comunitaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali** e, come tale non può contenere divieti e/o preclusioni non previste dalla normativa comunitaria recepita, pena la violazione della stessa. Pertanto, la norma in discussione andrebbe interpretata conformemente alla **Direttiva 2005/36/CE** che non prevede alcuna limitazione per i laureati in medicina e chirurgia anche laureati in odontoiatria e protesi dentaria di accedere a entrambe le professioni e quindi di iscriversi a entrambi gli Albi professionali.

Orbene, occorre altresì evidenziare che **l'art 3 del D.L. 138/2011 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche) come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, prevede al comma 5, lettera a), che “l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale”**. Il comma 5-bis del suddetto decreto dispone che **“Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”**. Tale normativa appare quindi volta a fissare le linee guida

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

che devono informare l'attività del legislatore statale e regionale, ai quali spetterà la concreta realizzazione sul piano legislativo degli interventi riformatori delineati dal comma 5 sopraccitato.

Inoltre, la limitazione per i laureati in medicina e chirurgia anche laureati in odontoiatria e protesi dentaria di accedere a entrambe le professioni si pone in contrasto con i **principi di cui agli artt. 4 e 41 della Costituzione** che vietano rispettivamente l'introduzione di immotivate restrizioni allo svolgimento dell'attività lavorativa e alla libera iniziativa economica: il primo prevede infatti che "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", il secondo dispone che "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

In conclusione, in considerazione delle suesposte osservazioni e della rilevanza della fattispecie in esame, alla luce, altresì, del fatto che la legge 11 gennaio 2018, n. 3, non pone, come elemento ostativo, l'essere iscritti ad altro Albo professionale, si chiede l'intervento autorevole della S.V. diretto ad una attenta valutazione e riesame delle modalità di attuazione della succitata disciplina legislativa, nell'ottica della migliore tutela della salute individuale e collettiva. Tale richiesta di intervento, in termini di abrogazione della norma recante l'incompatibilità indicata in oggetto, trova la sua ratio, alla luce del principio di garanzia dei diritti costituzionali e del principio di uguaglianza e ragionevolezza, nel consentire ai laureati in medicina e chirurgia, anche laureati in odontoiatria e protesi dentaria di potersi iscrivere ad entrambi gli Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e di poter esercitare la relativa attività professionale, tutelando altresì il rispetto del principio della libera concorrenza.

Certi della sensibilità della S.V. si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE CAO
Raffaele Iandolo



Raffaele
Iandolo
01.06.2022
10:23:22
GMT+01:00

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli



FILIPPO ANELLI
01.06.2022
09:16:16
GMT+00:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582